

CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI (LIM)

A) DISPOSIZIONI GENERALI

1. CONTENUTO DEL CAPITOLATO D'ONERI E INFORMAZIONI GENERALI.

1.1. Il presente capitolato d'oneri (d'ora in avanti: Disciplinare di gara o anche solo Disciplinare) contiene norme integrative della disciplina dettata dal bando di gara per l'affidamento dell'appalto in epigrafe in ordine all'oggetto e alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di valutazione delle offerte e di aggiudicazione.

1.2. Il soggetto aggiudicatore è l'Istituto Nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa - INDIRE - in Gestione commissariale (di seguito INDIRE), con sede in Via M. Buonarroti n. 10, Firenze - Italia, c.a.p. 50122, tel. +390552380306, fax +390552380520, sito web: www.indire.it; e-mail: e.manfroni@indire.it;

1.3. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Manfroni.

1.4. Il codice identificativo gara (CIG) è 0160667A97.

1.5. Il Bando di gara è stato trasmesso alla Commissione della Comunità Europea in data 18 giugno 2008 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) n. 119 del 20/06/2008, ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgv. 12.4.2006, n. 163 (di seguito anche "Codice"); è stato altresì inviato in data 25.06.2008 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie speciale (GURI).

Il bando inoltre è pubblicato e liberamente accessibile, unitamente a tutti i documenti complementari nonché al presente Disciplinare, sul sito web dell'INDIRE, www.indire.it, a decorrere dalla data di pubblicazione in

GUCE.

1.6. SI PROVVEDERA' INOLTRE ALLE ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA' DEL BANDO PREVISTE DAL CODICE.

1.7. L'estratto del Bando è in corso di pubblicazione su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione anche locale.

1.8. Gli operatori economici interessati, sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, potranno comunque prendere visione e chiedere copia del bando di gara e di tutti i documenti complementari nonché del presente Disciplinare presso la sede dell'INDIRE (Ufficio Contratti), Via M. Buonarroti n. 10, Firenze, nei giorni compresi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

1.9. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli operatori economici interessati alla gara e l'INDIRE, anche relativamente alle richieste di chiarimenti, avvengono con le seguenti modalità: gli operatori economici comunicano con l'INDIRE a mezzo fax; l'INDIRE comunica con gli operatori economici o a mezzo fax ovvero mediante pubblicazione di comunicazioni/informazioni sul proprio sito web. Le comunicazioni/informazioni pubblicate sul sito si intendono conosciute da tutti gli operatori a far data dalla pubblicazione stessa. Gli operatori economici potranno richiedere informazioni all'INDIRE entro le ore 12.00 del 21.07.2008.

B) OGGETTO

2. - OGGETTO DELL'APPALTO

2.1. L'appalto da affidare è a corpo e ha ad oggetto l'acquisto di una fornitura, destinata agli Istituti Comprensivi e alle scuole secondarie di primo grado, di n. 8.000 (ottomila) "dotazioni tecnologiche" nonché dei "servizi" e dei "contenuti" ad esse relativi (CPV 30200000).

2.2. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma:

a) per "dotazione tecnologica" si intende la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), il proiettore ad essa integrato, nonché i relativi

componenti accessori, atti a garantire il funzionamento della suddetta dotazione, ivi incluso il software specifico per la creazione di materiali e attività didattiche con la LIM, come meglio specificato nel capitolato tecnico di gara relativo alla fornitura di dotazioni tecnologiche, servizi e contenuti (d'ora in avanti: capitolato tecnico) e nella normativa di gara;

b) per “contenuto” si intende il pacchetto di contenuti didattici digitali, relativo a ciascuna dotazione tecnologica, inerente alle diverse discipline di insegnamento, come meglio specificato nel capitolato tecnico e nella normativa di gara;

c) per “servizi” si intende l'attività, come descritta nel capitolato tecnico e nella normativa di gara, relativa alle dotazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), avente ad oggetto:

c-1) trasporto, distribuzione e consegna delle dotazioni e dei contenuti;

c-2) installazione e collaudo delle dotazioni con i relativi contenuti;

c-3) organizzazione ed erogazione di training tecnico-operativo in favore del personale docente destinatario di ciascuna LIM, con particolare cura per le procedure di allestimento del setting, accensione e allineamento del focus di proiezione, collegamento pc/proiettore, interventi di manutenzione ordinaria, principali funzioni del software in dotazione;

c-4) servizi di manutenzione, assistenza e supporto all'utenza.

2.3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti verranno espletate secondo le modalità e nei tempi e nei luoghi di cui all'art. 4 nonché secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e dallo schema di contratto. Detto capitolato tecnico contiene anche l'indicazione delle specifiche tecniche minime che i prodotti o i servizi sopra indicati debbono possedere.

Gli aspetti qualitativi dell'offerta verranno valutati in base ai criteri e nei limiti di cui all'art. 19 del presente Disciplinare.

2.4. È esclusa la possibilità di presentare offerta per parte delle forniture e/o dei servizi oggetto della presente gara.

3. IMPORTO

3.1. Il prezzo stimato dell'appalto è di € 24.000.000,00 + iva (euro ventiquattromilioni/00 + iva), di cui l'importo per oneri di sicurezza relativi ai servizi di cui all'art. 2.2, lett. c) come da documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI, non soggetto a ribasso, è pari ad € 79.000,00 (euro settantanovemila/00).

3.2. Il prezzo di cui al comma precedente è così ripartito:

a) Categoria principale: € 17.600.000,00 (euro diciassettemilioneisecentomila/00) per la fornitura di cui all'art. 2.2, lett. a);

b) Categorie secondarie, per l'importo stimato di € 6.400.000,00 (euro seimilioniquattrocentomila/00), così ripartito:

- € 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila/00) per la fornitura di cui all'art. 2.2, lett. b);
- € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per l'attività di cui all'art. 2.2, lett. c-1), di cui € 5.000,00 (euro cinquemila/00), per oneri di sicurezza non ribassabili;
- € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per l'attività di cui all'art. 2.2, lett. c-2), di cui € 30.000,00 (euro trentamila/00), per oneri di sicurezza non ribassabili;
- € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per l'attività di cui all'art. 2.2, lett. c-3), di cui € 20.000,00 (euro ventimila/00), per oneri di sicurezza non ribassabili;
- € 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila/00) per l'attività di cui all'art. 2.2, lett. c-4), di cui € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), per oneri di sicurezza non ribassabili.

3.3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 118, comma 12, del Codice, è consentito, nei limiti delle previsioni vigenti in materia, il subappalto di tutte le prestazioni sia della categoria principale sia delle categorie secondarie fino all'importo massimo complessivo del 30% dell'importo contrattuale.

3.4. E' fatto obbligo all'aggiudicatario che proceda al subappalto di

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ricezione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'affidatario medesimo al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3.5. Si precisa, con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che è stato redatto apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nel quale sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze; fermi restando i costi della sicurezza afferenti all'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime. E' fatta salva l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di allegazione del DUVRI al contratto di appalto.

4. MODALITA,' TEMPO E LUOGO DELLA FORNITURA.

4.1. Le prestazioni di cui all'art. 2.2, lett. *a), b), c-1), c-2)*, dovranno essere rese presso gli istituti e le scuole di cui all'art. 2.1 presenti su tutto il territorio nazionale e nelle aule scolastiche destinatarie delle dotazioni medesime, individuate nell'elenco allegato al capitolato tecnico. Fermo restando il numero globale delle LIM, l'INDIRE si riserva comunque espressamente di fornire, mediante elenco definitivo da allegarsi al contratto al momento della stipula, ulteriori disposizioni, quanto alle sedi e al numero delle lavagne da installare nelle singole sedi, che si rendano necessarie in considerazione delle eventuali esigenze organizzative e scolastiche delle sedi medesime.

4.2. La fornitura, consegna, installazione e collaudo delle dotazioni tecnologiche e dei contenuti devono avvenire contestualmente per ogni singola LIM.

4.3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno avvenire entro i 5 mesi successivi alla stipula del contratto.

4.4. Le prestazioni di cui all'art. 2.2, lett. *c-3)* dovranno essere rese presso

gli istituti e le scuole presenti su tutto il territorio nazionale destinatarie delle dotazioni tecnologiche. Per ogni set installato dovrà essere garantito un numero minimo di 3 ore di formazione tecnologica all'utilizzo della LIM (training tecnico operativo); destinatari del training saranno 3 docenti per ogni installazione.

4.5. Le prestazioni di cui al comma 4 potranno essere erogate entro 1 mese a partire dalla data di installazione di ogni singola LIM purché venga rispettato, anche per l'esecuzione di tali prestazioni, il termine di 5 mesi dalla data di stipulazione del contratto.

4.6. La fornitura dei servizi di cui all'art. 2.2 lett. *c-4*) dovrà essere assicurata per un minimo di 24 mesi dall'installazione e collaudo delle dotazioni.

C) SOGGETTI

5. SOGGETTI AMMESSI.

5.1. Sono ammessi alla gara di cui trattasi, con le limitazioni di cui al successivo art. 6, tutti i soggetti indicati dall'art. 34 del Codice che per maggiore chiarezza vengono qui di seguito indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano

conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice e di cui al presente Disciplinare;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice e di cui al presente Disciplinare;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice e di cui al presente Disciplinare.

5.2. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere *d)* ed *e)*, del precedente comma, anche se non ancora costituiti.

5.3. Sono inoltre ammessi a partecipare anche i soggetti aventi la sede in Stati non facenti parte della UE che siano firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figurano nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo di Marrakech del 15.4.1994) ovvero in Paesi che in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

5.4. Per i soggetti di cui al comma precedente, la qualificazione di cui al paragrafo D) del presente Disciplinare non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara; essi si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, del Codice.

5.5. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti raggruppati o consorziati, costituiti o costituendi, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta.

5.6. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE.

6.1. E' vietata la contestuale partecipazione alla gara ai soggetti:

a) che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;

b) per i quali venga accertata, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6.2. E' vietata la presentazione di più offerte da parte del medesimo concorrente; è considerato tale anche chi concorre sia come singolo sia raggruppati con altri ovvero il raggruppamento che abbia in comune uno o più soggetti con altro/i raggruppamento/i.

6.3. Nei casi indicati dai commi precedenti, la Commissione di Gara provvederà alla automatica esclusione dalla gara dei concorrenti che abbiano violato il divieto.

6.4. E' vietata la contestuale partecipazione alla gara di concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria ovvero del concorrente avvalente e dell'impresa ausiliaria; anche ove la partecipazione di tali soggetti sia realizzata nelle forme e con le modalità di cui ai commi precedenti. Si applica il disposto del comma 3.

D) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

7. POSSESSO DEI REQUISITI.

7.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere, a pena

di esclusione, i requisiti di qualificazione specificati nel presente paragrafo D).

7.2. I requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati dagli offerenti mediante le modalità di cui all'art. 15, comma 1, lett. C), sub a) del presente Disciplinare.

7.3. Resta fermo che per i soggetti di cui all'art. 5.3, la qualificazione di cui al comma 1 del presente articolo, non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara, valendo in proposito quanto previsto dall'art. 5.4 del presente Disciplinare.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

8.1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, i concorrenti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, ossia i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio costituito nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

f) che, secondo motivata valutazione dell'INDIRE, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'INDIRE che bandisce la presente gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'INDIRE;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso del suddetto Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto dell'art. 15, comma 1, lett. C), sub a-1), punto 1, del presente Disciplinare;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

8.2. Nel caso di soggetti comunque raggruppati, anche costituendi, i requisiti di ordine generale debbono essere posseduti da ciascun componente.

9. REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

9.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) aver conseguito un fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi complessivamente non inferiore al doppio del prezzo stimato d'appalto di cui all'art. 3.1;

b) aver conseguito un fatturato per forniture analoghe a quelle oggetto della gara, negli ultimi tre esercizi non inferiore all'importo stimato d'appalto di

cui all'art. 3.2.a;

c) referenze bancarie da parte di almeno due istituti o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1 settembre 1993, n. 385;

9.2. I concorrenti che per giustificati motivi non sono in grado di fornire le predette referenze di cui al comma precedente possono provare la propria capacità economica mediante qualsiasi altro documento di cui l'INDIRE si riserva di valutare l'idoneità.

9.3. Nel caso di soggetti comunque raggruppati, anche costituendi, i requisiti di cui alla lett. a) e b) del comma 1 dovranno essere posseduti e dichiarati per almeno il 40% dalla mandataria/capogruppo e per la restante percentuale dalla/e altra/e impresa/e dello schieramento la/e quale/i, in ogni caso, deve/devono possedere i requisiti di cui trattasi ciascuna in misura non inferiore alla propria quota di partecipazione al raggruppamento ovvero alla attività e alle prestazioni che ciascuna impresa si è impegnata a fornire in sede di offerta; fermo restando che la somma dei requisiti posseduti dalle imprese riunite deve essere almeno pari al totale dei requisiti globalmente richiesti. Il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 non è frazionabile tra le imprese riunite e dovrà essere integralmente posseduto da tutte le imprese medesime.

10. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

10.1. I concorrenti, se operatori economici italiani o di altro Stato membro della UE residenti in Italia, devono, a pena di esclusione, essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quelle del presente appalto ovvero devono produrre documentazione o certificazioni equivalenti nel caso di concorrenti non soggetti a tale iscrizione e devono comunque essere in possesso delle autorizzazioni previste per poter prestare nel proprio paese d'origine le prestazioni oggetto dell'appalto.

10.2. In caso di soggetti comunque raggruppati, anche costituendi, il requisito di iscrizione di cui al presente articolo deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate in riferimento all'attività e alle

prestazioni che essa si impegna a svolgere nell'atto di offerta.

11. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

11.1. I concorrenti devono produrre:

a) l'elenco delle principali commesse, eseguite o in corso di esecuzione, aventi ad oggetto prestazioni identiche, per quanto riguarda la prestazione principale di cui all'art. 3.2, lett. a), che non siano complessivamente inferiori alla misura minima di 16.000 LIM. Per le prestazioni secondarie i concorrenti dovranno presentare documentazione per prestazioni analoghe. L'elenco e la documentazione devono indicare le date, i destinatari, pubblici o privati, gli importi dei corrispondenti contratti;

b) certificati di ultimazione e regolare esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato regolarmente gli appalti di cui alla lettera precedente ovvero copia conforme delle fatture emesse, qualora i contratti siano in corso di esecuzione;

c) indicazione del profilo professionale e del numero del personale, delle attrezzature e dei mezzi impiegati per la fornitura di cui al presente appalto;

d) indicazione dei titoli di studio e professionali del personale addetto al collaudo, manutenzione, assistenza e training tecnico operativo.

11.2. In caso di soggetti comunque raggruppati, anche costituendi, il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dichiarato e dimostrato da ciascuna delle imprese raggruppate con riferimento all'attività e alle prestazioni che ciascuna impresa si è impegnata a fornire in sede di offerta.

12. POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI AVVALIMENTO

12.1. L'avvalimento è ammesso nel rispetto delle prescrizioni del Codice e di quanto previsto nel presente Disciplinare con riferimento, in particolare, all'art. 16.

12.2. I soggetti di cui all'art. 5 del presente Disciplinare possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lett. *a)* e *b)*, nonché quelli di cui all'art. 11, avvalendosi dei requisiti e/o delle

risorse posseduti da altro soggetto (impresa ausiliaria).

12.3. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente o avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base della procedura.

12.4. Nel caso in cui il concorrente intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui sopra, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, è comunque richiesto, a pena di esclusione, che l'avvalimento possa integrare i suddetti requisiti solo a condizione che il concorrente (soggetto avvalente) li possieda nella percentuale minima del 30%.

12.5. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria di prestazioni.

12.6. Il concorrente o avvalente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'INDIRE in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

13. ISTANZE, DICHIARAZIONI, DOCUMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI

13.1. A pena di esclusione dalla gara, le offerte debbono rispettare le prescrizioni del presente articolo.

13.2. Le istanze, le dichiarazioni, le certificazioni e ogni altro documento che a norma del presente Disciplinare i concorrenti facciano pervenire all'INDIRE, devono essere redatti in modo chiaro e leggibile in lingua italiana e, se redatti in altra lingua, devono essere accompagnati da traduzione giurata; la traduzione giurata è l'unica fidefacente e vincola l'offerente nei confronti dell'INDIRE.

13.3. Tutti gli atti e documenti indicati nel precedente comma debbono essere siglati, su ogni pagina, dall'offerente e, salvo che non sia diversamente stabilito, vanno presentati in originale o in copia conforme; è ammessa, in alternativa, la possibilità di autocertificazione nei limiti previsti

dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2000, n. 445 (d'ora in avanti anche DPR n. 445/2000).

13.4. Ove il presente Disciplinare preveda l'obbligo di sottoscrizione da parte dell'offerente, si intende che tale sottoscrizione deve essere autenticata nelle forme di legge. In alternativa all'autenticazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore/i in corso di validità. La sottoscrizione può essere apposta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

13.5. Le firme e le sigle di cui al presente articolo, ove non sia diversamente previsto, vengono apposte:

a) nel caso di impresa individuale, dal titolare dell'impresa concorrente;

b) nel caso di enti o società, dal rappresentante legale;

c) nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da consorzio, non ancora costituiti, dal titolare o legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

13.6. Gli importi contenuti negli atti e documenti di cui al presente articolo devono essere espressi in Euro e, se espressi in altra valuta, devono essere affiancati dall'importo in euro.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - CRITERI DI AMMISSIBILITA'.

14.1. A pena di esclusione, le offerte dovranno essere indirizzate a: Istituto Nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa - INDIRE, Ufficio Contratti, e pervenire presso la sede dell'INDIRE al seguente indirizzo: Via M.Buonarroti n. 10, Firenze (IT), c.a.p. 50122, entro le ore 12 del 6.08.2008, mediante una delle seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) mediante agenzia di recapito autorizzata;

c) consegna a mano del plico (in tale ipotesi, l'INDIRE rilascerà apposita ricevuta).

14.2. Il termine di presentazione dell'offerta di cui al comma 1 è

inderogabile e il rischio di mancato recapito, quale che ne sia il motivo, resta a carico esclusivo del mittente. Qualunque sia la modalità di spedizione o di consegna, farà fede della data e dell'ora di arrivo il timbro di protocollo che verrà apposto sul plico dall'INDIRE. I plichi che pervenissero oltre la data e l'ora su indicati non saranno presi in considerazione.

14.3. A pena di esclusione, il plico contenente l'offerta, chiuso e idoneamente sigillato con ceralacca o altra modalità equivalente, va controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare al suo esterno la denominazione del concorrente mittente nonché i suoi recapiti e la dicitura: *“domanda di partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Lavagne Interattive Multimediali (LIM)”*. Si precisa che per il caso di raggruppamenti o consorzi costituendi dovranno essere riportati all'esterno del plico i recapiti dei singoli soggetti che ne fanno parte con relativa controfirma di ciascuno sui lembi di chiusura.

14.4. A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca o altra modalità equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “BUSTA A - documentazione amministrativa”, “BUSTA B - Offerta tecnica”, “BUSTA C - Offerta economica”. Si applica l'ultimo periodo del precedente comma.

15. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1. A pena di esclusione dalla gara, la “BUSTA A) – Documentazione amministrativa” deve rispettare le prescrizioni del presente articolo e deve, in particolare, contenere tutti i documenti e le dichiarazioni di seguito indicati.

A) Istanza di partecipazione alla presente gara.

La domanda di partecipazione, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve essere sottoscritta dall'offerente ai sensi dell'art. 13.

L'istanza deve indicare che l'offerta nel suo complesso, comprese offerta

tecnica ed economica, è valida e irrevocabile per almeno 180 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione delle offerte di cui all'art. 14.1 del presente Disciplinare.

B) Ricevuta versamento in favore Autorità Contratti Pubblici.

La ricevuta di contribuzione in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, di cui all'art. 1, comma 65 e 67 Legge 266/05, deve attestare il versamento, determinato in base alla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici del 26.01.2006, di **€ 100,00 (euro cento/00)**.

Il versamento deve essere effettuato secondo le modalità dettate dalle delibere dell'Autorità in data 10.1.2007 e 24.1.2008 e secondo le modalità operative pubblicate sul sito dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it).

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che la mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, comporta l'esclusione dalla gara.

C) Dichiarazioni/allegazioni del soggetto offerente.

Nell'istanza di partecipazione alla gara di cui alla precedente lettera A) ovvero in atto separato, debitamente bollato, sottoscritto dai soggetti di cui all'art. 13, l'offerente a pena di esclusione deve:

a) dichiarare e comprovare il possesso dei requisiti indicati nel paragrafo D), allegando i relativi documenti e/o le relative dichiarazioni e/o autocertificazioni probatorie; al tale riguardo, si precisa che:

a-1) quanto ai requisiti di cui all'art. 8 del presente Disciplinare (requisiti di ordine generale):

- il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;

- nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'INDIRE chiede se del caso ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti;

- se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;

a-2) quanto ai requisiti di cui all'art. 9 del presente Disciplinare (requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria):

- il concorrente attesta i requisiti di cui alla lett. *a)* e *b)* del predetto articolo 9 mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000;

- il requisito di cui alla lett. *c)* del predetto articolo 9 è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385;

- resta fermo il disposto dei commi 2 e 3 del precedente articolo 9;

a-3) quanto al requisito di cui all'art. 10 del presente Disciplinare (requisiti di idoneità professionale):

- esso viene comprovato mediante il certificato rilasciato dalla CCIAA ovvero, nel caso di candidati non soggetti a tale iscrizione, mediante documenti equivalenti di data non anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione, nonché mediante gli atti di autorizzazione previsti per poter prestare nel proprio paese d'origine le prestazioni oggetto dell'appalto; è ammessa la possibilità di provare i requisiti di cui trattasi mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000;

- se il concorrente è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia

può provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B e C del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito e, ove si tratti di Stati membri che non figurano nei citati allegati, può attestare, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;

a-4) quanto ai requisiti di cui all'art. 11 del presente Disciplinare (requisiti di capacità tecnica), si precisa che essi possono essere dimostrati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445;

a-5) si precisa, inoltre, che resta ferma l'applicabilità del precedente art. 5.4 ai soggetti stabiliti negli Stati di cui all'art. 5.3;

b) dichiarare l'acquisita conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito nella determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che, comunque, possano influire sull'esecuzione dell'appalto;

c) dichiarare l'acquisita conoscenza, presa visione e l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le clausole contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare, nel capitolato tecnico, nello schema di contratto, nel DUVRI, e nei documenti richiamati in tali atti; allegando copia del Disciplinare, del capitolato tecnico e dello schema di contratto, nonché del DUVRI firmati dall'offerente secondo le modalità di cui al precedente art. 13 per accettazione;

d) dichiarare che tutti i documenti d'appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente la fornitura oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura;

e) dichiarare che l'offerente ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti alla stazione appaltante ai

soli fini della partecipazione alla gara;

f) fornire la lista delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;

g) dichiarare la disponibilità delle dotazioni da fornire per le date previste per l'esecuzione della commessa;

h) dichiarare l'eventuale intenzione di procedere a subappalto, nei limiti di cui all'art. 3.3 del presente Disciplinare, specificando le prestazioni che si intendono subappaltare e le relative quote percentuali con riferimento alla categoria principale ed alle categorie secondarie; in mancanza si intende che il concorrente non vuole procedere ad alcun subappalto;

i) di non essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla legge 383/2001, ovvero di essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;

l) nel caso in cui l'offerente sia un soggetto comunque raggruppato, oltre a quanto previsto dalle precedenti lettere da *a)* ad *i)*:

- dichiarare, le categorie e/o percentuali di prestazioni che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente dell'associazione;

- allegare il mandato collettivo speciale, conferito con scrittura privata autenticata, con rappresentanza a favore dell'impresa capogruppo ovvero l'atto costitutivo dell'ente;

m) nel caso in cui l'offerente sia un raggruppamento o un consorzio costituendo, oltre a quanto previsto dalle precedenti lettere da *a)* ad *i)*:

- dichiarare che tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio si impegnano a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in ATI/consorzio ordinario di concorrenti, indicando l'impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza;

- dichiarare le categorie e/o percentuali di prestazioni che, in caso di

aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente dell'associazione;

n) nel caso in cui l'offerente sia un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. *b)* del presente Disciplinare, oltre a quanto previsto dalle precedenti lettere da *a)* ad *i)*: dichiarare e indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

D) Cauzione provvisoria e impegno per la garanzia definitiva.

All'istanza di partecipazione alla gara cui alla precedente lett. A) deve inoltre essere allegato, sempre a pena di esclusione:

a) la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione di garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, esplicitamente riferita alla gara in oggetto e indicante come beneficiaria l'INDIRE, per l'importo di €480.000,00 (euro quattrocentottantamila/00), pari al 2% dell'importo a base di gara. A tale riguardo si fa presente che:

- la garanzia è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente:

- la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'INDIRE;

- la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'INDIRE;

- la garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; l'offerta di cui al presente articolo deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'INDIRE;
 - la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;
 - l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico, in sede di offerta, documenta il possesso del requisito;
 - l'INDIRE provvederà nei confronti dei non aggiudicatari allo svincolo della citata garanzia del 2% entro il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.
- b)* l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui al successivo art. 22.2, lett. a) del presente Disciplinare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto;

16. FORMA DELLA DOMANDA IN CASO DI AVVALIMENTO

16.1. Oltre alle istanze, dichiarazioni e documentazione indicata nell'articolo precedente, ove l'offerente intenda fare ricorso all'avvalimento di cui all'art. 12, la BUSTA A) deve contenere a pena di esclusione la dichiarazione di volersi avvalere dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di un'impresa ausiliaria.

16.2. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, a pena di esclusione,

l'offerente deve allegare la seguente documentazione:

- a)* una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b)* una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui al precedente articolo 8;
- c)* una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al precedente articolo 8;
- d)* una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'INDIRE a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa avvalente;
- e)* una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma di raggruppamento di cui al precedente articolo 5 né si trova in alcuna delle situazioni di cui al precedente articolo 6, con altre imprese che partecipano alla gara;
- f)* alla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g)* nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa avvalente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dei concorrenti, in ragione dell'importo a base di gara.

17. BUSTA B - OFFERTA TECNICA.

17.1. La "BUSTA B) - Offerta tecnica" deve contenere, a pena di

esclusione, l'offerta tecnica, nella quale si devono indicare le caratteristiche, le specifiche tecniche e le condizioni alle quali l'offerente intende procedere alla fornitura oggetto del presente appalto secondo quanto richiesto dalla normativa di gara.

17.2. Le condizioni, le caratteristiche e le specifiche, a pena di esclusione, non potranno essere inferiori a quelle indicate nel capitolato tecnico. Devono essere indicati gli eventuali requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi con riferimento agli elementi di valutazione di cui all'art. 19.3, ad eccezione dei tempi di cui alla lettera b-1) e alla lettera c-2) del medesimo art. 19.3 i quali devono essere indicati in seno alla "BUSTA - C". I requisiti ulteriori saranno oggetto di valutazione in base ai criteri e nei limiti di cui al capitolato tecnico e all'art. 19 del presente disciplinare.

17.3. L'offerta di cui al comma 1 e gli eventuali allegati, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti in calce e siglati su ogni pagina dai soggetti e secondo le modalità di cui all'art. 13.

18. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.

18.1. La "BUSTA C) - Offerta economica", deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica con l'indicazione del prezzo al quale l'offerente intende fornire le prestazioni di cui al presente appalto; nonché l'indicazione dei tempi di cui alla lettera b-1) e alla lettera c-2) dell'art. 19.3. Si precisa, a tale riguardo, che tutti i prezzi riportati nell'offerta devono essere indicati al netto degli oneri di sicurezza relativi ai rischi da interferenza non soggetti a ribasso; si precisa altresì che l'offerente deve indicare, in cifre e in lettere:

a) il prezzo offerto relativo alle prestazioni, principale e secondarie, oggetto dell'appalto di cui all'art. 3.2; precisando, per ciascuna categoria, sia i prezzi unitari di ciascun bene/servizio sia i prezzi totali ottenuti dalla moltiplicazione dei prezzi unitari per la quantità di 8000, con specifica indicazione dei costi di sicurezza afferenti all'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime;

b) il prezzo complessivo finale che viene offerto, ottenuto mediante la somma dei prezzi totali di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto;

c) i tempi di cui alla lettera b-1) dell'art. 19.3, con valore espresso in giorni, e i tempi di cui alla lettera c-2) del medesimo art. 19.3, con valore espresso in ore.

18.2. Assume carattere vincolante nei confronti dell'INDIRE l'indicazione in lettere del prezzo complessivo offerto di cui alla lettera b) del comma precedente nonché dei tempi offerti di cui alla lettera c) del comma precedente.

18.3. Non sono ammesse a pena di esclusione offerte in aumento.

18.4. L'INDIRE, successivamente all'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, correggendo i prezzi totali ove si riscontrino errori di calcolo nella moltiplicazione dei prezzi unitari per la quantità offerta. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello indicato in lettere dall'offerente, prevale quest'ultimo prezzo e tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono, con l'aggiunta dei relativi oneri di sicurezza, l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

18.5. L'offerta economica deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di presa d'atto che il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità della prestazione.

18.6. La busta di cui al comma 1 deve contenere al suo interno una busta sigillata con ceralacca o altra modalità equivalente, controfirmata dall'offerente sui bordi di chiusura, riportante al suo esterno l'intestazione del mittente e la dicitura "giustificazioni", nella quale sono inserite le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del Codice relative a tutte le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto; fermo restando, in ogni caso, il potere di valutazione circa la congruità delle

offerte di cui all'art. 86, comma 3, del Codice. Si applica l'ultimo periodo dell'art. 14.3 per i raggruppamenti e consorzi costituenti.

18.7. L'offerta di cui al comma 1, unitamente agli eventuali allegati, deve essere sottoscritta in calce e siglata a norma del precedente articolo 13, a pena di esclusione.

F) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

19. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

19.1. L'affidamento dell'appalto di cui trattasi avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi.

19.2. L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio più elevato, su un punteggio massimo di 100 punti, risultante, per ciascun concorrente, dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ognuno degli elementi tecnici di cui al comma 3 e il punteggio ottenuto per l'elemento prezzo di cui al comma 7.

19.3. Il punteggio massimo assegnabile per l'offerta tecnica è di 60 punti, così ripartiti:

a) qualità delle dotazioni: assegnabili al massimo **34 punti**, in considerazione dei seguenti criteri:

a-1) funzionalità e completezza del software (max 9 pt.);

a-2) robustezza e resistenza delle dotazioni (max 5 pt.);

a-3) dispositivi necessari per l'utilizzo (max 4 pt.);

a-4) modalità di interazione (max 6 pt.);

a-5) qualità, innovatività e completezza dei contenuti digitali (max 10 pt.);

b) modalità di consegna e installazione: assegnabili al massimo **9 punti**, in considerazione dei seguenti criteri:

b-1) tempi di consegna e di installazione (max 1 pt.);

b-2) capillarità della rete di installazione ed esperienza pregressa (max 8 pt.);

c) assistenza post vendita: assegnabili al massimo **4 punti**, in considerazione dei seguenti criteri:

c-1) modalità e durata dell'assistenza; durata garanzia e manutenzione(max 3 pt.);

c-2) tempi di intervento (max 1 pt.);

d) modalità erogazione training tecnico-operativo: assegnabili al massimo **13 punti**, in considerazione dei seguenti criteri:

d-1) capillarità della rete di addestramento (max 10 pt.);

d-2) esperienza di formazione in settori tecnologici (max 3 pt.).

19.4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio a ciascuno degli elementi di cui al comma precedente si applica la seguente formula:

$$\langle E = W * K \rangle$$

dove

«E» è il risultato del punteggio relativo all'elemento da valutare,

«W» è il punteggio massimo di cui al comma precedente corrispondente all'elemento da valutare,

«K» è il coefficiente, variabile tra 0 e 1, assegnato dalla commissione all'elemento da valutare.

19.5. Per la determinazione del coefficiente di cui al comma precedente si applicano i seguenti criteri:

a) per quanto attiene al punteggio da assegnare a ciascuno degli elementi di valutazione di cui alla lettera a) e di cui alla lettera d) nonché agli elementi di cui alla lettera b-2) e alla lettera c-1), del precedente comma 3:

- il coefficiente è determinato in base alla media dei coefficienti, variabili tra uno e zero, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in applicazione dei criteri motivazionali prefissati dalla commissione ai sensi dell'art. 83, comma 4, del Codice, e nel rispetto della normativa di gara;
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima possibile;

b) per quanto attiene agli elementi di valutazione di cui alle lettere b-1)

nonché c-2) del precedente comma 3, il coefficiente è determinato mediante l'applicazione della seguente formula: « $K = R / R_{max}$ »; dove «K» è il coefficiente dell'elemento considerato, «R» è il ribasso percentuale derivante dalla relativa offerta del candidato considerato rispetto al valore dell'elemento stesso posto a base di gara e di seguito indicato, e « R_{max} » è il ribasso percentuale massimo rispetto all'elemento in questione; tenendo presente che il valore degli elementi a base di gara è il seguente:

- 1) il valore a base di gara dell'elemento di cui alla lettera **b-1) del comma 3** è pari a 150 giorni ;
- 2) il valore a base di gara dell'elemento di cui alla lettera **c-2) del comma 3** è pari a 48 ore.

19.6. La somma dei punteggi riportati da ogni singolo candidato per ciascuno degli elementi di cui al comma 3, rappresenta il “punteggio qualità” (PQ) del candidato medesimo.

19.7. Il punteggio massimo assegnabile all'elemento prezzo è di 40 punti; ai fini dell'attribuzione del “punteggio prezzo” (PP) alle singole offerte economiche presentate dai concorrenti si applicano i seguenti criteri:

- a) ai soggetti che abbiano offerto un importo pari o inferiore al prezzo soglia di seguito indicato è assegnato il punteggio massimo di 40 pt.;
- b) ai soggetti che abbiano offerto un importo superiore al prezzo soglia è assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\langle PP = [(P_{base} - P_{off}) / (P_{base} - P_{soglia})] * 40 \rangle$$

dove

« P_{base} » è il prezzo a base d'asta di cui all'art. 3.1 al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze;

« P_{off} » è il prezzo offerto dal singolo concorrente considerato, da indicare al netto dei predetti oneri;

« P_{soglia} » è il prezzo soglia, in corrispondenza o al di sotto del quale viene assegnato il massimo punteggio economico; tale prezzo soglia è stabilito, al netto dell'importo per gli oneri di sicurezza pari a €uro 79.000, in euro

14.352.600,00 (euro
quattordicimilionitrecentocinquantaduemilaseicento/00, ossia 60% del
prezzo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza).

19.8. L'aggiudicazione provvisoria, avverrà in favore della ditta che avrà raggiunto il Punteggio Globale («PG») più alto («PG_{max}») dopo aver effettuato il seguente calcolo «PG = PQ + PP» (“punteggio qualità” + “punteggio prezzo”). Nel caso due o più offerte abbiano riportato il medesimo Punteggio Globale più alto («PGMax»), sarà preferita quella che fra esse avrà riportato il più elevato “punteggio qualità” (PQ). In caso di parità anche con riguardo al punteggio di qualità, si procederà a sorteggio.

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

20.1. I punteggi indicati al precedente art. 19 saranno assegnati da una Commissione di gara nominata dal Direttore Generale dell'INDIRE, in data successiva al termine ultimo di presentazione delle offerte.

20.2. La Commissione, si riunirà in seduta pubblica per l'apertura delle offerte presso la sede dell'INDIRE nel giorno 19.08.2008, alle ore 12; eventuali cambiamenti saranno comunicati con apposito avviso sul sito dell'INDIRE di cui all'art. 1.2. La Commissione provvederà a fissare le date delle successive riunioni; fermo restando che l'esame della documentazione contenuta nella “BUSTA B” e l'assegnazione dei relativi punteggi avverrà in seduta non pubblica.

Alla fase di apertura dei plichi potrà assistere, per ciascuna ditta partecipante, il legale rappresentante ovvero un soggetto munito di specifica delega e/o procura a lui conferita dal legale rappresentante e di un documento di identità in corso di validità.

20.3. Nel giorno e all'ora indicati, previo accertamento della regolare e completa costituzione e composizione, la Commissione provvederà, nell'ordine:

a) ad acquisire tutti i plichi pervenuti all'INDIRE, recanti all'esterno la dicitura richiesta dal presente Disciplinare, accertandone l'integrità;

- b)* ad escludere i plichi pervenuti oltre il termine fissato e di quelli per i quali venga accertato il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3, del presente Disciplinare; ai sensi dell'art. 55, comma 4, del Codice, si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida;
- c)* a numerare progressivamente i plichi ammessi secondo l'ordine temporale di arrivo.
- d)* ad aprire tutti plichi ammessi all'esame e a verificare che vi siano incluse le tre buste di cui all'art. 14, comma 4, su ciascuna delle quali verrà riportata la numerazione progressiva di cui alla precedente lettera *c*); in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14.4, l'offerta verrà esclusa;
- e)* all'apertura delle sole buste indicate come "BUSTA A", riportando sulle buste e sui documenti in ognuna contenuti la numerazione progressiva di cui alla lettera *c*);
- f)* all'esame della documentazione nelle stesse contenuta e all'esclusione dalla gara dei concorrenti che hanno presentato documenti le cui caratteristiche risultino non conformi a quelle prescritte nel presente Disciplinare;
- g)* all'apertura delle buste indicate come "BUSTA B", contenenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici non esclusi dalla gara, riportando sulle buste e sui documenti in ognuna contenuti la numerazione progressiva di cui alla lettera *c*);
- h)* all'esame delle offerte tecniche contenute nella BUSTA B la cui documentazione risulti regolare e, utilizzando le formule e i criteri di cui all'art. 19, ad assegnare i punteggi di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 19, determinando il relativo coefficiente in applicazione di quanto stabilito nella normativa di gara; nell'attribuire detto coefficiente, i commissari forniscono succinta motivazione con riferimento ai criteri motivazionali prefissati dalla commissione ai sensi dell'art. 83, comma 4, del Codice (si precisa che i punteggi saranno calcolati fino alla terza cifra

decimale, arrotondando il terzo decimale all'unità superiore se il valore del successivo decimale è superiore a 5 o all'unità inferiore se esso è pari o inferiore a 5);

i) all'apertura delle buste indicate come "BUSTA C", contenenti le offerte economiche presentate dagli operatori economici non esclusi dalla gara, riportando sui documenti in ognuna contenuti la numerazione progressiva di cui alla lettera c);

l) all'esame della documentazione contenuta nella "BUSTA C" e, utilizzando le formule e i criteri di cui all'art. 19, all'attribuzione a ciascun concorrente dei punteggi di cui all'art. 19.5 lettera b), con conseguente determinazione del "punteggio qualità" di ciascuno di essi come previsto dall'art. 19.6, nonché all'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 19.7, con conseguente determinazione del punteggio globale riportato da ciascun concorrente a seguito della somma dei punti riportati per l'offerta tecnica e per quella economica ai sensi dell'art. 19.8 (anche tali punteggi saranno calcolati fino alla terza cifra decimale);

m) alla formulazione della graduatoria provvisoria in ordine decrescente di punteggio, con conseguente aggiudicazione provvisoria in favore del primo concorrente in graduatoria.

20.4. Di tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verrà redatto apposito verbale.

21. VERIFICHE - OFFERTE ANOMALE.

21.1. La Commissione, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, effettua altresì le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare, richiedendo ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando la documentazione all'uopo necessaria; ferma restando l'applicabilità dell'art.

5.4 ai soggetti di cui all'art. 5.3. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi quanto dichiarato dai concorrenti, l'INDIRE procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del Codice. L'INDIRE si riserva altresì di procedere alle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti generali, anche con riferimento al requisito di regolarità fiscale; fermo restando, con riferimento ai concorrenti non stabiliti in Italia, quanto disposto dall'art. 47 del Codice.

21.2. La Commissione di Gara, in seguito all'apertura delle buste delle offerte presentate, procede alla individuazione delle offerte anomale rispetto alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare, ovvero delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

21.3. Nel caso vengano individuate offerte anomale o anormalmente basse, la Commissione di Gara redige il verbale della seduta e lo trasmette all'INDIRE che procederà con le modalità di cui ai successivi commi nonché alle disposizioni del Codice in materia, anche con riferimento alla valutazione del costo del lavoro e del costo relativo alla sicurezza.

21.4. Il Responsabile del Procedimento dell'INDIRE, eventualmente avvalendosi di supporti tecnici, procede alla valutazione della congruità delle offerte di cui al precedente comma, esaminando le giustificazioni contenute nella busta di cui all'art. 18.6 del presente Disciplinare; ove ciò non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, l'INDIRE provvederà a richiedere all'offerente di integrare i documenti giustificativi secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del Codice, potendo procedere all'esclusione delle offerte incongrue soltanto all'esito dell'ulteriore verifica in contraddittorio.

21.5. Gli atti di verifica delle offerte anomale saranno verbalizzati ed agli stessi saranno allegati tutti i documenti ed atti istruttori nonché la corrispondenza intercorsa con i concorrenti interessati. A conclusione dell'esame delle offerte anomale, il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere tutta la documentazione di cui al periodo precedente alla Commissione di Gara la quale, in seduta pubblica, prenderà atto dell'eventuale esclusione delle offerte per le quali sia stata accertata l'incongruità, individuando fra le rimanenti la miglior offerta non incongrua. Quindi, la Commissione redigerà il verbale delle suddette operazioni, proponendo all'INDIRE l'aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente cui è associata detta offerta.

21.6. Entro cinque giorni dalla data dell'ultima seduta della Commissione di Gara, il Responsabile del procedimento provvederà, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, a comunicare a tutti i partecipanti alla gara, compresi gli esclusi, l'esito della stessa.

21.7. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia antimafia.

G) AGGIUDICAZIONE

22. DOCUMENTI

22.1. Entro 10 giorni dalla conclusione della gara l'INDIRE inoltrerà all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria la richiesta di cui all'art. 21.1 e procederà agli accertamenti di cui al medesimo art. 21.1, qualora gli stessi non siano fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del medesimo articolo citato; nel caso in cui essi, entro i successivi 30 giorni, non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 21.1 e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. Analogamente si procede in caso di avvalimento qualora non vengano dimostrate o non risultino confermate le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.

22.2. Nel medesimo termine di 10 giorni, l'INDIRE richiederà all'impresa provvisoriamente aggiudicataria, di trasmettere, entro 30 gg dal ricevimento della stessa richiesta, la seguente documentazione:

a) garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione, che può essere bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dall'art. 75 comma 3 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'INDIRE. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; essa è progressivamente svincolata come previsto dall'art. 113, comma 3 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'INDIRE, che aggiudica il presente appalto al concorrente che segue nella graduatoria;

b) polizza assicurativa per l'importo di €uro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) a copertura della responsabilità civile per danni cagionati dall'Impresa a terzi nonché per danni arrecati a cose, nel corso dell'esecuzione del contratto; per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa. Resta in ogni caso ferma la esclusiva responsabilità dell'appaltatore per infortuni e danni, con totale esonero dell'INDIRE e dei suoi rappresentanti. La polizza dovrà essere valida fino alla scadenza del contratto e comunque fino a dichiarazione liberatoria dell'INDIRE che

avverrà tempestivamente all'emissione del certificato di ultimazione dell'appalto con esito regolare;

c) eventuale altra documentazione che, a giudizio dell'INDIRE, si dovesse rendere necessaria per la stipula del contratto;

d) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta della presente documentazione formulata dall'INDIRE.

22.3. Resta ferma, anche con riferimento alla documentazione indicata nel presente articolo (o eventualmente a quella analoga prevista nello Stato di appartenenza dell'offerente), l'applicabilità dell'art. 5.4 del presente Disciplinare per i soggetti di cui all'art. 5.3. del Disciplinare medesimo.

23. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

23.1. Ricevuta, nei termini previsti, la documentazione di cui all'articolo precedente e accertata la validità e completezza, l'INDIRE provvederà entro 30 giorni a deliberare l'aggiudicazione definitiva all'impresa aggiudicataria, che sarà convocata per la sottoscrizione del contratto entro i successivi sessanta giorni.

23.2. Fermi restando i casi stabiliti dal Codice e dal presente Disciplinare in cui non si potrà procedere all'aggiudicazione definitiva per difetto degli elementi richiesti, con le ulteriori conseguenze previste dalla suddetta normativa, l'INDIRE si riserva la facoltà, anche in caso di irregolare e/o incompleta produzione della documentazione o di mancata presentazione per la stipula del contratto, di revocare l'aggiudicazione per inadempimento, incamerare la cauzione prestata in sede di offerta ed eventualmente aggiudicare l'appalto al nuovo aggiudicatario rideterminato secondo i metodi previsti; salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria.

23.3. L'INDIRE si riserva la facoltà, in caso di urgenza, di ordinare

l'inizio delle prestazioni dopo l'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza del perfezionamento del contratto, e l'appaltatore è obbligato ad ottemperarvi con l'osservanza delle prescrizioni che verranno impartite.

23.4. L'INDIRE si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e/o di sospendere e/o reindire e/o non aggiudicare la gara ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

23.5. Ove nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si addivenga alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, l'INDIRE potrà procedere a nuova aggiudicazione, previo progressivo interpello degli offerenti, come previsto dall'art. 140 del Codice.

H) DISPOSIZIONI FINALI

24. NORME APPLICABILI.

24.1. Il presente appalto è disciplinato dalle norme del Codice, del bando, del Disciplinare, del capitolato tecnico, dello schema di contratto, del DUVRI, nonché da tutti i documenti di gara in essi richiamati e/o ad essi allegati.

24.2. Tali documenti sono a disposizione dei concorrenti nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 1.

24.3. Non sono previsti altri documenti oltre quelli allegati o richiamati nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara.

25. TRATTAMENTO DEI DATI

25.1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs.n.196/2003), i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale stipula e gestione del contratto.

25.2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1, compresi quelli giudiziari, ai sensi dell'art. 4, comma.1, lett. e) del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs.n.196/2003), ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamentari e normative

comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

25.3. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11, comma. 1. D.lgs. 196/2003.

25.4. I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne all'INDIRE per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

25.5. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento di cui all'art. 1.3.

25.6. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10, D.lgs. 196/2003.

26. ESCLUSIONE DI RIMBORSI E SPESE

26.1. Le spese di partecipazione alla presente procedura sono e restano a carico dei concorrenti che, in nessun caso, potranno chiederne il rimborso all'INDIRE.

26.2. Mai – né nel caso in cui la procedura dovesse essere dichiarata deserta, né qualora l'INDIRE dovesse decidere per qualsiasi motivo di sospendere e/o reindire e/o non aggiudicare la gara, né ove l'aggiudicazione provvisoria non dovesse essere approvata, né in alcun altro caso – i concorrenti potranno pretendere dall'INDIRE alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o qualunque altro titolo.

26.3. Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

27. FORO COMPETENTE

27.1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione dello stipulando contratto d'appalto resta esclusivamente competente il Foro di Firenze. Le parti tuttavia, in sede di stipula del contratto, potranno prevedere la compromissione in arbitri delle anzidette controversie secondo quanto previsto dall'art. 241 del Codice; restando in ogni caso ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui all'art.

240 del Codice, in quanto compatibili.

Firenze 18.06.2008

F.to Il Direttore Generale dell'INDIRE

Giovanni Biondi.

F.to Il Responsabile del procedimento

Elisabetta Manfroni